



Il controllo di Polizia in materia di alcol relativamente alla vendita, somministrazione e perché no alla sicurezza stradale

Per l'argomento trattato ed esemplificato nel titolo esistono diverse fonti che devono essere conosciute e che trasversalmente si intersecano sempre più nella nostra attività lavorativa. I principali riferimenti normativi che trattano gli argomenti della vendita, somministrazione e utilizzo alcol sono i seguenti: D.L. 117/2007 convertito con modifiche dalla L. 160/2007 e successivamente modificato dalla legge 120/2010; art. 14 bis e ss. L. 125/2001; TULPS e Regolamento di esecuzione; art. 186 e 186 bis CdS; Codice Penale tra cui anche il depenalizzato art. 688; Legge 689/1981 per l'applicazione del procedimento sanzionatorio amministrativo; eventuali Regolamenti di Polizia Urbana e ordinanze sindacali.

Ricordiamo, per notizia, che in Italia la prima legge sull'alcol risale addirittura al 1913 all'epoca del Governo Giolitti, legge n° 632 pubblicata nella G.U. 158 del 8 luglio e rubricata "Legge recante provvedimenti per combattere l'alcolismo". Il legislatore del tempo, capito il problema, che causava numerosi morti, con un aumento del 25% nei trent'anni precedenti il provvedimento, aveva già cercato di porre dei rimedi a questo fenomeno.

Esiste anche un importante Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, aggiornato e integrato nel tempo la cui prima edizione risale addirittura al 12 maggio 1966, il cui vigente art. 22 esordisce sottolineando che la pubblicità dei prodotti alcolici non deve essere mai in contrasto con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza, e responsabilità soprattutto a favore dei bambini e degli adolescenti ma anche della popolazione adulta in generale che hanno diritto ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all'abuso di bevande alcoliche.

Oggi una vera e propria definizione di bevanda alcolica è espressa solamente nella legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati".

Per la legge nazionale una bevanda alcolica è considerata tale in base alla quantità di alcol contenuto; si definisce come alcolica ogni bevanda contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superalcolica ciascun prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume. Per espressa previsione normativa, prevista dall'art. 177 Reg. Tulps R.D. 635/1940, il limite suddetto non



viene eluso nemmeno in caso di riduzione del livello al di sotto del minimo mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto come ad es. nel caso di somministrazione di cocktails alcolici, caffè corretto ecc.

L'art. 14 ter L. 125/2001 prevede anche un importante precetto, purtroppo privo di sanzione: è imposto a chiunque vende bevande alcoliche l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia evidente.

Proprio art. 14 ter co. 2 è stato modificato dal Decreto Sicurezza n° 14/2017, convertito dalla L. 48/2017, che ha inserito le parole "o somministra" dopo la parola "vende". Tale precisazione normativa è dovuta a precedente valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico effettuata con Risoluzione 18512 del 04/02/2013.

Infatti il Ministero aveva sottolineato che il termine "vende", utilizzato in origine dal legislatore nel testo dell'art. 14 ter, si doveva intendere come "fornisce", senza distinzione alcuna tra vendita e somministrazione.

Da sottolineare anche che l'esercente di un pubblico esercizio che adibisce alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche minori di anni diciotto è punito, ex art. 188 Reg. TULPS, collegato all'art. 221 TULPS, con la sanzione penale dell'arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro.

Esistono al riguardo dell'alcol dei divieti e delle limitazioni tradizionali mantenuti costanti nel tempo e divieti introdotti solo successivamente.

Da C.P. in base al precetto contenuto nell'art. 689 risulta vietata la somministrazione di alcolici a ragazzi minori di sedici anni o in stato d'infermità mentale o ancora, in riferimento all'art. 691, la somministrazio-

ne a persone in evidente stato di ubriachezza.

Art. 689 co. 2 C.P. punisce con stessa pena contravvenzionale la somministrazione ai minori di sedici anni attraverso distributori automatici.

Risulta sempre vietata anche la vendita ambulante di alcolici ex art. 87 TULPS, salvo in recipienti chiusi di almeno 0,2 l (gradazione superiore a 21°) o in recipienti di almeno 0,33 l (gradazione inferiore a 21°), come previsto dall'art. 176 Reg. Esec. TULPS.

La sanzione amministrativa collegata è da ritrovarsi nell'art. 17 bis TULPS. Questa fattispecie risulta spesso di dubbia applicabilità pratica come sostenuta da altre norme, da pareri ministeriali (es. Risoluzione MISE n° 69837 del 30 luglio 2009) e da parte della dottrina.

Per quanto sopra, per l'eventuale applicazione della sanzione collegata alla vendita ambulante di bevande alcoliche, deve essere fatta un'attenta valutazione e usata cautela verificando le circostanze, le normative specifiche, le pronunce giurisprudenziali e i pareri tecnici degli organi amministrativi competenti.

L'elevato numero di incidenti mortali sulle strade di notte, soprattutto nel fine settimana, ha spinto il legislatore con le leggi 160/2007 e 120/2010 a regolamentare la "materia alcol" stabilendo che gli esercizi di somministrazione che proseguono l'attività dopo la mezzanotte (bar, pub, ristoranti ecc.) hanno l'obbligo di esporre idonee e chiare tabelle ministeriali che segnalano gli effetti dell'alcol rispetto alla quantità, al tipo di bevanda assunta e tipologia di soggetto.

Inoltre, devono essere presenti all'ingresso e all'interno dell'attività e disponibili all'utilizzo dei clienti strumenti tipo etilometro chimici o elettronici (gratuiti o anche dietro pagamento), in modo che il cliente su base volontaria possa valutare la personale quantità di alcol assunta e autoverificare la possibilità di met-

tersi alla guida di qualche veicolo o eventualmente attendere coscienziosamente la discesa del livello dell'alcol nel sangue.

La mancanza di tabelle ministeriali obbligatorie o di strumenti simili all'etilometro per autocontrollo discrezionale degli avventori è sanzionata con 600,00 euro, rapporto all'autorità amministrativa prefettizia e introiti allo Stato.

Tutti gli esercizi di vicinato hanno importante limitazione di non poter vendere alcolici dalle 24 alle ore 6 e tutti gli esercizi non possono vendere e somministrare alcolici dalle 3 alle ore 6 con le uniche eccezioni della notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e della notte tra il 15 e 16 agosto.

Il mancato rispetto degli orari di divieto di somministrazione alcolici è sanzionata con 6666,67 euro, rapporto al Prefetto proventi allo Stato e comunicazione al Questore.

Con importante novità, nell'anno 2012, finalmente è stata inserita nell'ordinamento una norma che ha cominciato a vietare la vendita di bevande alcoliche ai minori, legge 189/2012 di grande impatto a livello sociale e culturale.

Infatti, fino a dieci anni fa esisteva solo la norma del divieto di somministrazione ai minori contenuta nel C.P. ma non era previsto un divieto di vendita.

Il nuovo istituto di divieto di vendita ai minori è inserito nell'art. 14 ter legge 125/2001 con autorità competente Prefetto, proventi allo Stato con sanzione amministrativa pecuniaria. Nel caso di reiterazione, essendo sanzione amministrativa, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e sospensione dell'attività da 15 giorni a 3 mesi.

La somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ma maggiori di anni sedici, è sempre vietata ma, a differenza della somministrazione a minori di anni sedici che è fattispecie penale, risulta essere fattispecie sanzionata amministrativamente con importo previsto nell'art. 14 ter L. 125/2001 identico, come se si trattasse di una vendita per asporto a minore.

Il perché di questa notevole differenza sanzionatoria decisa dal Legislatore per la vendita e la somministrazione non è molto chiara: possiamo dire che sicuramente si configurano due fattispecie distinte e separate, sia sotto il profilo giuridico sia sotto i profili fiscali, essendo la prima una cessione di beni e la seconda una prestazione di servizi. Pertanto per disposizione legislativa devono applicarsi le rispettive norme, non potendo estendere per analogia la disciplina di una all'altra e viceversa.

Una precisazione pratica operativa riguarda il soggetto responsabile penalmente del reato contravvenzionale previsto dal 689 C.P..

L'esercente dell'attività di somministrazione di alcolici risulta, per giurisprudenza ormai costante e consolidata, sempre responsabile penalmente della violazione riscontrata.

Tra le tante, sulla stessa lunghezza d'onda: Cass.

Pen. Sez. V n° 25443/2014 e Cass. Pen. Sez. V n° 3028/2018.

La Suprema Corte, in queste pronunce, ha evidenziato sempre la piena responsabilità del gestore anche nel caso la somministrazione di alcol a minore di sedici anni sia stata eseguita dai suoi dipendenti. Infatti, la contravvenzione dell'art. 689 C.P. prevede che il titolare di un esercizio commerciale rivesta una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato dall'ordinamento e possa essere condannato all'arresto fino ad un anno.

Articolo 688 C.P., depenalizzato dal D. Lgs. 507/1999, prevede per la fattispecie dell'ubriachezza manifesta (e molesta) una sanzione amministrativa di 102,00 euro e proventi allo Stato.

Quest'ultima norma, come le altre precedentemente punteggiate in questo articolo, si interseca spesso con la normativa prevista e disciplinata dal CdS durante posti di controllo o rilievo di sinistri stradali, quali gli articoli 186 e 186 bis, arrivando ad essere anche applicata in concorso.

Sempre più spesso soprattutto in questo periodo, dopo i due anni di chiusure totali e limitazioni Covid-19, ragazzi ma anche adulti hanno ricominciato a trascorrere serate nei locali notturni. Uscite ricominciate in maniera anche meno attenta rispetto a prima con un nuovo innalzamento del tasso di incidenti stradali e di controlli con esito positivo per abuso di alcol alla guida, come attestano i dati rilevati periodicamente da ASAPS.

Molte delle infrazioni, sia amministrative che penali, contenute nel codice della strada, e purtroppo spesso collegate agli incidenti stradali con lesioni gravi o mortali, derivano dall'abuso di alcol alla guida.

Nella prospettiva di garantire maggiore sicurezza e prevenzione è importante indagare il ruolo di controllo e di supervisione degli organi di Polizia anche rispetto agli esercizi di vendita e somministrazione di alcol in base alle normative vigenti nazionali e comunali.

Questo controllo anticipatore, esercitato nei locali notturni e della Movida, previene un conseguente uso dei veicoli, che non solo genera infrazioni ad un controllo di polizia stradale, ma soprattutto è causa o concausa di incidenti anche letali.

Purtroppo sono ormai notizie quotidiane, e l'ASAPS con i suoi Osservatori sulla sinistrosità del fine settimana racconta tristi numeri, quelle di incidenti stradali che oggi presentano caratteristiche ingiustificabili. Troppe sono le vittime innocenti che pagano per il dolo di conducenti che in stato d'ebbrezza si mettono alla guida di un veicolo.

Sono certamente da preferire la sospensione di un'attività commerciale, il ritiro di una patente di guida e pesanti sanzioni rispetto al mancato ritorno di un figlio a casa. ■

***Comandante Polizia Municipale
Poggio a Caiano (PO)**